



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 233/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37425** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX, nato a **XX** il **XX** (codice fiscale **XX**), ivi residente in via **XX**, rappresentato e difeso dall' Avv. Luca D'Alba, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Trebisacce in viale della Libertà n. 125;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Regionale dell'ente, presso cui è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Ministero della Difesa, in persona del Ministero p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari e presso di essa elettivamente domiciliato in Bari alla via Melo n.97;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 8 ottobre 2025 con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Zecchillo, in virtù di delega, per il ricorrente e l'avv. Mattia per l'I.N.P.S., nessuno presente per l'Avvocatura dello Stato;

Considerato in

	FATTO	
	Con ricorso depositato in data 28 settembre 2023, XX , come sopra	
	generalizzato, riferisce:	
	- di essersi arruolato in data 24/09/1988 nella Marina Militare Italiana,	
	dove attualmente lavora presso l'Ufficio Supporto al Personale del Comando	
	Interregionale Marittimo Sud (già Marina Sud Taranto), presso la Segreteria	
	del Capo Ufficio, dove svolge la mansione di Capo della Segreteria;	
	- di aver presentato in data 16.6.2004 domanda di accertamento della	
	dipendenza da causa di servizio delle seguenti patologie: 1. <i>Spondiloartrosi</i>	
	<i>diffusa del rachide con ernia discale L4-L5, protrusione discale L5-S1, ernie</i>	
	<i>intraspongiose di Schmorl L3-L4 in soggetto con sofferenza neurogena</i>	
	<i>cronica; 2. Duodenite cronica; 3. Ipertrofia dei turbinati bilateralmente con</i>	
	<i>sub-stenosi coanale bilaterale.;</i>	
	- che con verbale BL/B – n. XX del XX la Commissione Medica	
	Ospedaliera di Taranto riscontrava: - Gastroduodenite - ritenendola ascrivibile	
	alla Tabella A categoria 8 per dispepsia e pirosi - Spondiloartrosi diffusa, con	
	aspetti discopatici lombari e doppia ernia discale L4-L5 e L5-S1 ed aspetti	
	clinico strumentali di sofferenza muscolare neurogena cronica nel mielomero	
	L5 a sinistra - ritenendole ascrivibili alla Tabella A categoria 8 per la	
	compromissione funzionale rachidea, con ascrivibilità della menomazione	
	complessiva nella Tabella A Categoria 7;	
	- che con decreto n. XX del XX il Ministero, sulla base del parere del	
	Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. XX , ha ritenuto le patologie	
	accertate non dipendenti da causa di servizio;	
	- di aver presentato richiesta di riesame, allegando memoria e	
	2	

	consulenza medico legale di parte, all’esito della quale all’adunanza n. XX del	
	XX , il Comitato di Verifica ha confermato il precedente parere negativo.	
	Tutto ciò premesso, il ricorrente, nel ritenere del tutto illegittimo il	
	provvedimento di diniego e nel richiamare ai fini dell’ammissibilità della	
	domanda la recente sentenza delle SS.RR. di questa Corte n. 12/23, ha chiesto,	
	previo espletamento di CTU, l’accertamento della dipendenza da causa di	
	servizio delle patologie denunciate, ai fini del riconoscimento della Pensione	
	Privilegiata Ordinaria.	
	Si è costituito il Ministero della Difesa, tramite l’Avvocatura Distrettuale dello	
	Stato, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva	
	e contestando nel merito la pretesa del ricorrente.	
	Con ordinanza a verbale dell’udienza del 13 marzo 2024, veniva disposta	
	l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’I.N.P.S., in quanto	
	competente alla liquidazione dell’eventuale futuro trattamento pensionistico	
	del ricorrente, ancora in servizio.	
	Si è quindi costituito l’Ente previdenziale, eccependo l’inammissibilità del	
	ricorso per assenza di domanda amministrativa nonché per carenza di interesse	
	essendo il ricorrente ancora in servizio.	
	Con ordinanza a verbale dell’udienza del 3 luglio 2024, è stato disposto	
	l’incombente istruttorio, mediante il conferimento al C.M.L. presso la Corte	
	dei conti di incarico di predisporre relazione medico legale in merito alla	
	sussistenza del nesso causale con l’espletamento del servizio dell’infermità	
	denunciata.	
	Con ordinanza 1/2025, su istanza dell’organo peritale, è stata concessa	
	proroga per il deposito della relazione.	
	3	

	Nel nuovo termine assegnato, il C.M.L. ha depositato la relazione medico-	
	legale concludendo nel senso dell'assenza di un nesso causale tra le infermità	
	denunciate e il servizio prestato alle dipendenze della Marina Militare.	
	All'udienza dell'8 ottobre 2025, il legale del ricorrente, nel riportarsi all'atto	
	introduttivo, ha chiesto l'annullamento della CTU, in quanto, essendo stata	
	espletata da soggetti appartenenti al Ministero della Difesa, sarebbe lesiva del	
	principio di imparzialità.	
	Il difensore dell'I.N.P.S. si è riportato alle conclusioni in atti.	
	A scioglimento della riserva, la causa è stata posta in decisione e definita	
	mediante lettura del dispositivo in aula.	
	DIRITTO	
	1. La questione sottoposta all'esame di questo Giudice attiene alla	
	domanda del ricorrente volta al riconoscimento della dipendenza da causa di	
	servizio delle infermità denunciate ai fini del conseguimento della pensione	
	privilegiata.	
	2. In primo luogo, vanno affrontate le eccezioni preliminari sollevate	
	dall'Ente previdenziale in merito alla carenza di interesse e di inammissibilità	
	per mancanza di domanda amministrativa.	
	Al riguardo, questo Giudice ritiene di aderire alla questione di diritto affermata	
	dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza n.12/23, secondo cui “ ... è	
	<i>ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia</i>	
	<i>pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento</i>	
	<i>della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto,</i>	
	<i>oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo</i>	
	<i>accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento</i>	
	4	

pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo

quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda

amministrativa di pensione privilegiata”.

Quanto alla sussistenza dell’interesse ad agire da parte di un militare ancora

in servizio, la stessa decisione delle SS.RR. ha avuto modo di precisare che,

in ragione del principio dell’unicità dell’accertamento della dipendenza da

causa di servizio di cui all’art. 12 del D.p.r. n.461/2001, “...vi può essere, in

concreto e all’attualità, l’interesse a contestare lo sfavorevole giudizio di non

dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio.

E ciò per evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi

sulla (necessariamente) futura richiesta di pensione privilegiata, invocabile a

partire dal momento della cessazione dal servizio.

In ogni caso, l’interesse ad agire con un’azione di mero accertamento non

implica necessariamente l’attuale verificarsi della lesione d’un diritto o una

contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva

sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli

obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un

risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con

l’intervento del giudice...”.

3. Alla luce dei principi affermati dalle SS.RR. di questa Corte, può

altresì essere risolta la questione relativa alla legittimazione passiva nel

giudizio in esame.

Al riguardo, non vi è dubbio che l’Ente previdenziale, seppur non ancora

coinvolto dal punto di vista amministrativo, è legittimato a resistere nel

giudizio, anche attraverso la partecipazione alle operazioni peritali

	nell’ambito dell’eventuale istruttoria tecnica, tenuto conto degli effetti che la	
	decisione produrrebbe in vista della futura liquidazione del trattamento	
	pensionistico di competenza dell’I.N.P.S..	
	Quanto al Ministero della Difesa, a sua volta privo di competenza alla	
	liquidazione del trattamento pensionistico, la chiamata in causa può ricondursi	
	alla categoria della <i>denuntiatio litis</i> , tenuto conto che l’Amministrazione	
	militare ha adottato il provvedimento inerente al diverso procedimento	
	finalizzato al riconoscimento dell’equo indennizzo, da cui scaturisce	
	l’interesse ad agire del ricorrente dinanzi a questa Corte.	
	4. Passando al merito, va rammentato che l’art. 67, comma 1, del D.P.R.	
	1092/1973 prevede che “ <i>Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da</i>	
	<i>fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A</i>	
	<i>annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di</i>	
	<i>miglioramento spetta la pensione</i> ”.	
	A norma dell'art. 64 del medesimo D.P.R. 1092/1973 le infermità o le lesioni	
	si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati	
	causa ovvero concausa efficiente e determinante.	
	Ai fini della verifica della sussistenza di presupposti per la concessione della	
	pensione privilegiata, occorre dunque accertare che l’infermità denunciata	
	derivi da specifici fatti di servizio, ovvero eventi e circostanze strettamente	
	correlati all’adempimento degli obblighi di servizio gravanti sul soggetto	
	interessato, ossia che questi ne siano stati causa diretta o, quantomeno,	
	concausa efficiente e determinante.	
	In particolare, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente ribadito che	
	i fattori di servizio costituiscono concausa efficiente e determinante di	
	6	

	infermità o lesione invalidante ogni qualvolta gli stessi abbiano, in modo	
	prevalente rispetto ai fattori estranei al servizio, contribuito a determinare	
	l'effetto dannoso, in misura tale che, ove tali fattori fossero mancati, detto	
	effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato.	
	Il servizio, pertanto, deve costituire non solo l'occasione per l'insorgenza	
	dell'infermità, ma esercitare in concreto una influenza giuridicamente	
	rilevante, inscrivendosi nel momento genetico della stessa o nel suo decorso	
	evolutivo, non essendo la mera coincidenza cronologica tra l'insorgere della	
	infermità e la prestazione del servizio sufficiente ad integrare la prova della	
	dipendenza in questione.	
	E' stato infatti condivisibilmente affermato che "... è indubbio (come	
	affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte) che	
	particolari accadimenti (ad esempio traumi) o modalità (ad esempio sforzi	
	anomali, turni defatiganti) del servizio prestato possono porsi come	
	(con)causa dell'insorgere di un'infermità o dell'aggravarsi di patologie	
	pregresse o endogene, che avrebbero potuto rimanere latenti senza il servizio	
	prestato; tuttavia, occorre una prova concreta (anche presuntiva) della	
	presenza di un servizio anomalo e/o gravoso, in quanto detta (con)causalità	
	va senz'altro esclusa in presenza di un lavoro svolto con modalità ordinarie	
	(non particolarmente gravose), poiché in tal caso può presumersi che la	
	patologia si sarebbe manifestata a prescindere dal servizio svolto, con	
	l'ordinaria vita civile (c.d. "rischio generico"), non potendosi certo presumere	
	che il malato non svolgesse alcuna attività fisica per tutta la vita. In	
	quest'ultimo caso, il servizio non costituisce (con)causa efficiente e	
	determinante dell'infermità, bensì semplice occasione dello slatentizzarsi del	

	<i>male, che avrebbe comunque avuto la sua fatale evoluzione con l'ordinaria</i>	
	<i>vita civile, a prescindere dal servizio pubblico prestato.</i>	
	<i>Il preteso nesso di (con)causalità va allegato e provato con riferimento a</i>	
	<i>circostanze "anomale" del servizio, ovvero a precise modalità o a precisi</i>	
	<i>avvenimenti del servizio, dotati di concreta e determinante potenzialità</i>	
	<i>causale rispetto alla malattia insorta (o al suo aggravarsi)” (cfr. Sez.</i>	
	<i>Campania, n. 96/2017)</i>	
	In buona sostanza, per assurgere a fattore efficiente e determinante, è	
	necessario che il servizio sia stato svolto in condizioni di particolare gravosità	
	“... rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa	
	- fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori	
	potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie” (cfr.	
	sentenza Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. n. 514/2018).	
	5. Questo essendo il quadro normativo di riferimento, come interpretato	
	dalla giurisprudenza di questa Corte, osserva questo Giudice che il ricorrente,	
	con il supporto di consulenza di parte, ritiene che le patologie denunciate	
	<i>Spondiloartrosi diffusa, con aspetti discopatici lombari e doppia ernia discale</i>	
	<i>L4-L5 e L5-S1 e aspetti clinico strumentali di sofferenza muscolare neurogena</i>	
	<i>cronica nel mielomero L5 a sinistra e Gastroduodenite</i> debbano ritenersi	
	riconducibili al servizio per le ragioni che possono di seguito riassumersi:	
	- durante il periodo di servizio presso diverse sedi, il ricorrente è stato	
	esposto a disagi ambientali, climatici e di stress psico fisico, svolgendo i	
	servizi di guardia armata, attività addestrative, oltre a numerosissimi servizi	
	di caserma e di reparto armati e non, operando quindi in condizioni fisiche	
	logoranti e spossanti, occupandosi tra l'altro della commissione viveri	

	entrando e uscendo dalle cellule frigorifere e spostando carichi di derrate	
	alimentari, sollevandoli con l’ausilio del corpo;	
	- durante il periodo di imbarco di più di due anni sulle unità navali	
	“Doria e Durnat De La Penne”, il ricorrente espletava, oltre ai lavori di	
	ufficio, quelli classici richiesti ai giovani sottufficiali, ovvero guardie in	
	coperta, armato di fucile mitragliatore, giubbotto antiproiettile e	
	munizionamento, sia diurne che notturne, in ogni condizione climatica anche	
	se avversa; anche l’alloggiamento notturno su una nave militare è di tipo	
	spartano, ovvero brande di tela sovrapposte per ottimizzare gli spazi, che certo	
	non facilitano il riposo né la corretta postura del corpo; durante le operazioni	
	navali “TIRNAV” e “BOST”, i marinai si esercitavano nella simulazione di	
	attacchi nemici, incendi ecc. sottoponendo il corpo ad un forte stress	
	psicofisico, indossando indumenti antincendio e di guerra, spostando a mano	
	munizioni sia di calibro leggero che pesante, idranti e quanto altro richiesto e	
	necessario;	
	- i pasti venivano consumati, se consumati, in modo frettoloso e spesso	
	freddi.	
	In particolare, il consulente tecnico di parte ha messo, tra l’altro, in evidenza	
	che la giovane età del periziando alla data della diagnosi medicolegale della	
	CMO (37 anni), renderebbe più verosimile la genesi “trauma-microtrauma-	
	perfrigerazione”.	
	6. Ciò premesso, questo Giudice ritiene di condividere il giudizio	
	espresso dal Collegio Medico Legale, in merito alla insussistenza dei	
	presupposti per poter affermare che il servizio svolto dal ricorrente abbia	
	contribuito, neanche come concausa, alla insorgenza e allo sviluppo delle	
	9	

patologie denunciate.

6.a Al riguardo, con riferimento alla eccepita imparzialità dell'organo

peritale, questo Giudice non rinviene motivi per discostarsi dal costante

orientamento espresso da questa Corte, secondo cui “... *il Collegio Medico*

Legale presso la Corte dei conti è un organo che, sebbene collocato

nell'ambito del Ministero della Difesa, non ha alcuna dipendenza funzionale

dagli organi amministrativi del predetto Ministero e ha una sua autonomia,

godendo di una posizione di terzietà (ex plurimis: Corte dei conti, Sez.

Piemonte n. 68 del 2008; Sez. I Appello n. 387 del 2004 e n. 354 del 2005).

Agisce, nella specie, quale organo dell'amministrazione di giustizia e non di

quella di appartenenza, e ha l'obbligo di adempiere le funzioni in piena

sintonia con i doveri di lealtà e correttezza allo scopo di far conoscere al

giudice la verità (Corte dei conti, Sez. Sicilia n. 272/2001).

Non è un consulente tecnico d'ufficio, ma un organo di consulenza (collegiale)

che emette pareri medico legali che possono essere d'ausilio al Giudice per

la decisione sul caso concreto e che non essendo vincolanti possono essere

valutati autonomamente e financo non essere condivisi dal Giudice.

È, in altri termini, un mezzo attraverso cui il Giudice forma il suo libero

convincimento, potendosi ben discostare da esso e disporre un nuovo

accertamento peritale (Cass., Sez. III, 26 settembre 2006, n. 20820).

Occorre, inoltre, considerare che:

- sulla supposta non imparzialità del Collegio Medico Legale e più in

particolare sulla ritenuta non indipendenza e imparzialità degli ufficiali

medici che lo compongono, è intervenuta la Corte Costituzionale che con

l'ordinanza n. 248 del 2007 si è pronunciata per la manifesta inammissibilità

della questione, tenuto conto anche dell'ampiezza dei mezzi istruttori che il legislatore ha offerto al giudice, che può ricorrere all'organo militare o a quelli civili (negli stessi termini Corte Costituzionale ordinanze n. 131 del 1998 e 194 del 2012);

- che "i predetti "Organi Collegiali Pubblici", quand'anche incardinati presso i Dicasteri della Salute e della Difesa, in veste di Consulenti agiscono quali organi dotati di imparzialità e al di sopra delle parti. Essi emettono i richiesti pareri, che assumono la forma della CTU ove seguiti la procedimentalizzazione per quest'ultima prevista dal codice di rito civile (e ora anche dal Codice di Giustizia Contabile), avvalendosi dei propri componenti (oltre che, all'occorrenza, di specialisti in funzione di consulenza, come occorso in specie) che sono medici dipendenti dell'Amministrazione, ma che non agiscono nell'interesse singolare dell'Amministrazione in quanto "parte processuale, ma nel generale interesse della collettività amministrata (Sezione III Appello, sentenza n. 300/2018);

- che la giurisprudenza d'appello di questa Corte ha da sempre ritenuto che "il conferimento della consulenza al C.M.L. presso il Ministero della Difesa non comporta di per sé alcun vulnus alle garanzie del giusto processo", specificando altresì "che la verifica del rispetto della imparzialità e terzietà con riferimento alla consulenza va effettuata in concreto dal giudice, in relazione alla specifica fattispecie. Spetta, infatti, al giudice il libero apprezzamento delle conclusioni espresse dal consulente tecnico; conclusioni che non hanno efficacia vincolante per lo stesso giudice, il quale può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente

	<i>motivata" (Corte dei conti, Sez. II Appello n. 687/2018, Corte conti, Il Sez.</i>	
	<i>app. n.675/2015 che richiama, ex multis Cass. civ., Sez. I, n. 333 del 1999, id.</i>	
	<i>Sez. I, n. 5148 del 2011);</i>	
	<i>- che le garanzie processuali di comunicazione e di partecipazione alle</i>	
	<i>operazioni peritali anche con un proprio consulente, riferibili ai pareri resi</i>	
	<i>dal Collegio Medico Legale devono essere considerate ad ogni effetto</i>	
	<i>identiche a quelle riferite al parere che possa essere reso da un CTU privato,</i>	
	<i>il quale, nei medesimi termini, si pronuncia sulla questione tecnica così come</i>	
	<i>richiesto dal Giudice.” (cfr. sez. Giur. per la Regione Siciliana, sentenza</i>	
	<i>n.438/2023).</i>	
	Nel caso di specie, reputa questo Giudice che non vi siano motivi, né sono	
	stati evidenziati, per sostenere che l’organo consulenziale abbia agito in	
	maniera imparziale, essendo peraltro stata garantita la più ampia	
	partecipazione delle parti alle operazioni peritali e avendo il C.M.L preso	
	posizione in maniera analitica rispetto alle osservazioni formulate dal	
	consulente di parte ricorrente.	
	La relazione inoltre appare esaustiva e coerente con le risultanze documentali,	
	oltre che basata su argomentazioni solide e prive di contraddizioni.	
	7. Venendo al merito, e prendendo le mosse dall’infermità che coinvolge	
	la colonna vertebrale, l’organo peritale, dopo aver descritto la patologia	
	sofferta dal ricorrente come risultante dalla documentazione sanitaria, ha	
	messo in evidenza come l’artrosi, ovvero il processo degenerativo sofferto a	
	carico della colonna vertebrale, sia una malattia legata all’usura e	
	all’invecchiamento delle articolazioni, che nel caso di specie, si presenta ad	
	insorgenza tipica dell’età propria delle malattie da usura su fenotipo	
	12	

caratterizzato da predisposizione anatomo costituzionale.

In buona sostanza, il C.M.L., con argomentazioni condivisibili, ritiene che debba darsi rilievo ad un fattore eredo-costituzionale e alla predisposizione genetica.

Inoltre, anche l'età relativamente giovane (35 anni) in cui si è manifestata la spondilosi diffusa confermerebbe, a parere dell'organo peritale, in assenza di fattori lavorativi per i motivi di seguito illustrati, la riconduzione della patologia ad una “*predisposizione particolarmente pronunciata nel soggetto*”.

A tale riguardo, questo Giudice non può non osservare come la componente eredo-costituzionale di base non sia stata esclusa dallo stesso CTP, se pur ritenuta dallo stesso come mero fattore predisponente.

7.a Con particolare riferimento ai fattori lavorativi evocati dal ricorrente, l'organo peritale ha condivisibilmente osservato come il servizio prestato dal ricorrente, come descritto nell'atto introduttivo, non possano aver in alcun modo contribuito allo sviluppo della patologia ortopedica, trattandosi di attività rientranti negli ordinari compiti del personale delle Forze Armate (tra le altre, guardie, esercitazioni, piantonamenti).

In particolare, quanto al periodo tra i due imbarchi, è stato affermato, con argomentazioni coerenti con il quadro documentale, che “...il Sottoufficiale ha inoltre prestato servizio presso vari Enti militari di terra, dove ha continuato a svolgere le mansioni confacenti al ruolo ricoperto, che seppur impegnative comunque possono essere fisiologicamente riconducibili alle attività tipiche del profilo professionale di appartenenza”.

Dall'esame dello stato matricolare, infatti, non emergono elementi in grado di poter affermare che durante il periodo di servizio come Furiere,

	sostanzialmente consistente in attività di segreteria, sia siano verificati eventi	
	particolari o fatti eccedenti il normale espletamento dell'attività lavorativa	
	presso la Marina Militare.	
	Con riferimento al periodo di imbarco, su cui il ricorrente ha posto l'accento,	
	dall'esame dello stato matricolare risulta che il XX sia stato in servizio:	
	- sulla Nave <i>Doria</i> dal 16 settembre 1989 al 10 novembre 1990 (per un	
	totale di 13 mesi e 25 giorni);	
	- sulla Nave <i>Durand La Penne</i> dal 14 aprile 2003 al 28 marzo 2004 (per	
	un totale di 11 mesi e 14 giorni).	
	In primo luogo, trattasi ad evidenza di periodi non particolarmente lunghi	
	(poco più di due anni di imbarco), peraltro in un due occasioni distanziate nel	
	tempo (circa 13 anni).	
	Quanto alle mansioni descritte nel ricorso (guardie, piantonamenti armati,	
	esercitazioni), ritiene questo Giudice che si tratti anche in questo caso di	
	attività, pur impegnative, rientranti nell'ordinario servizio cui è tenuto un	
	militare di pari livello e dunque non dotate del carattere di straordinarietà	
	richiesto per la riconducibilità della menomazione a fatti di servizio.	
	Quanto all'attività di imbarco viveri, potenzialmente in grado di incidere sulla	
	colonna vertebrale, trattasi di mansioni svolte non frequentemente (almeno 1	
	volta a settimana secondo quanto emerge dalla lettura della relazione di parte	
	a firma della dott.ssa XX), così come occasionale è stata espressamente	
	definita l'attività di imbarco/sbarco di munizioni.	
	Inoltre, come ben evidenziato dal C.M.L., e non contestato sul punto, “...(<i>i</i>	
	<i>viveri e le munizioni vengono fatti passare di mano in mano fra il personale</i>	
	<i>disposto in file lungo l'Unità navale)</i> di modo che gli sforzi siano minimi con	

spostamento manuale dei carichi a livello delle braccia e senza che il personale debba inchinarsi ripetutamente per il sollevamento sollecitando in tal modo maggiormente la cerniera discolombare”.

In definitiva, il C.M.L., con argomentazioni solide, ritiene che la menomazione articolare, di cui ebbe a soffrire il ricorrente, “... *si sarebbe manifestata anche in assenza di qualsivoglia stimolo nocicettivo correlato alle mansioni svolte...*”, dovendo piuttosto darsi rilievo ad una predisposizione particolarmente pronunciata del soggetto.

8. Venendo alle patologie a carico dell'apparato gastro-enterico, l'organo peritale osserva in primo luogo come trattasi di patologie a genesi multifattoriale, tra cui si riconoscono una dieta scorretta, l'assunzione di bevande che aumentano la produzione di acidi all'interno dello stomaco (thè, caffè, alcool, bibite gasate e zuccherate), un'occupazione sedentaria e l'obesità.

Al riguardo, con riferimento all'esofagite, la gastrite antrale e la duodenite bulbare, il Collegio Medico Legale ha condiviso il giudizio espresso a suo tempo dalla C.V.C.S., ponendo l'accento sulla “... *base eredo-costituzionale, come nel caso di specie, in un paziente tra l'altro con eccesso ponderale (bmi= 28.34)*”.

È stato altresì condivisibilmente osservato che il ricorrente è “... *soggetto a ripetute assunzioni di farmaci notoriamente gastrolesivi, assunti per la sintomatologia discoartrosica quali il DELTACORTENE+GABAPENTIN prescritto al fine di limitare la soglia d'ansia insistendo sul paziente anche una sindrome del colon irritabile*”.

Quanto all'assunzione dei pasti, non possono non condividersi le

argomentazioni dell'organo peritale, secondo cui “... il servizio a turni, sia diurno che notturno, garantisce sempre la corretta fruizione dei pasti ad eccezione dei casi in cui per emergenze/urgenze si è costretti ad ovviare ma trattasi di eccezione, soprattutto nel periodo di bordo schedato da reiterazioni guardia riposo sempre univoche e rispettate”.

E in particolare, prendendo in esame il periodo di imbarco, l'organo peritale ha preliminarmente osservato che “... è vero che la vita di bordo sia notoriamente fonte di disagio “temporaneo”, come tutte quelle attività che richiedono un riallineamento delle abitudini ed un cambio delle consuetudini di vita. Sicuramente svolgere delle attività in turnazioni di guardia comporta lo slittamento delle pause da dedicare al pasto così come la mancata continuità del ritmo sonno-veglia può favorire un incremento del funzionamento della pompa protonica a favore della iperacidità... ”.

Tuttavia, è stato condivisibilmente posto l'accento sulla circostanza che in realtà “ ... la gastropatia venne valutato dalla CMO di Taranto nel 2007, a distanza dai periodi di imbarco e non venne disvelata una patologia bensì, incorrettamente, un corredo sintomatologico per la diagnosi “dispepsia e pirosi”, mentre “Soltanto successivamente comparve una diagnosi vera e propria di gastropatia, in soggetto impiegato a terra in lavoro sedentario quale fuere ma ciò che più conta, soggetto a ripetute assunzioni di farmaci notoriamente gastrolesivi, assunti per la sintomatologia discoartrosica...”.

In buona sostanza, con argomentazioni dalla solida struttura logica, l'organo peritale ha evidenziato come la patologia gastrica comparve in epoca successiva al periodo di imbarco e fosse ragionevolmente riconducibile alla terapia farmacologica seguita dal ricorrente, operante, anche in questo caso,

	su un soggetto con “ ... i segni tipici della eredocostituzionalità di malattia	
	con predisposizione anatomica franca, come rilevabile alla diagnosi di uscita	
	dalla struttura complessa “GIANNUZZI” di medicina di Manduria (TA) a	
	valle di ricovero occorso dal 20/02/2007 al 23/02/2007 laddove si legge sul	
	frontespizio del documento di ricovero, “incontinenza cardiale””.	
	9. Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, reputa questo Giudice	
	che il ricorso non possa trovare accoglimento, non essendo emersi elementi in	
	grado di ricondurre le patologie denunciate al servizio svolto dal ricorrente	
	alle dipendenze della Marina Militare.	
	10. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione	
	delle spese di lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37425 , lo rigetta.	
	Spese compensate.	
	Così deciso, in Bari, all’udienza in data 8 ottobre 2025.	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 17/10/2025	Andrea Costa
	Il Funzionario	F.to digitalmente
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	17	

